

Allegato alla det. n. 8/Amm del 26/01/2022

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI PATROCINIO,  
DIFESA E ASSISTENZA LEGALE DELLA CAMERA DI  
COMMERCIO NEI CONTENZIOSI SERIALI IN MATERIA DI  
SANZIONI AMMINISTRATIVE, PROTESTI, PROVVEDIMENTI  
DELL'AREA ANAGRAFICA**

**CIG. N. ZD834C47E2**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, di seguito denominata "Camera", nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

**e**

il Professionista Avv. Domenico Bezzi nato a Brescia il 13/12/1962, CF BZZDNC62T13B157F, con studio in Brescia, Via Diaz, 13/c, iscritto all'Albo degli Avvocati di Brescia, di seguito denominato "Professionista",

**PREMESSO**

che con determinazione n. .../AMM del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ i

servizi in argomento sono stati affidati al Professionista Domenico Bezzi, che si è reso disponibile a prestare la propria attività a favore della Camera di Commercio;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Oggetto** - La Camera di Commercio di Brescia affida al Professionista l'effettuazione di servizi legali, così come descritti al successivo art.2.

**Art.2 - Descrizione del servizio** - Il servizio comprende la predisposizione degli atti e di tutti gli adempimenti necessari finalizzati alla rappresentanza in giudizio della Camera nei seguenti contenziosi seriali:

AREA ANAGRAFICA (Registro Imprese - Rea - Altri Registri, Elenchi, Albi o Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio):

- giudizi innanzi al Tribunale ordinario ed eventuali ulteriori altri gradi di giudizio, per risarcimento del danno conseguente a provvedimenti contestati dal ricorrente;
- ricorsi al TAR ed eventuali ulteriori altri gradi di giudizio, contro provvedimenti amministrativi di diniego adottati dal Dirigente dell'area anagrafica;
- giudizi innanzi al Giudice di Pace in materia di

diritto annuale;

- ricorsi ex art. 700 cpc innanzi al Tribunale per provvedimenti dell'area;

- ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per provvedimenti dell'area;

SANZIONI AMMINISTRATIVE: giudizi di opposizione innanzi al Tribunale ed eventuali ulteriori altri gradi di giudizio, promossi avverso le ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981;

PROTESTI: ricorsi ex art 700 cpc innanzi al Tribunale.

Tutte le attività dovranno essere realizzate in accordo con i competenti uffici. Di ogni fase dovrà essere curata la comunicazione alla Camera di Commercio.

Il servizio comprende la garanzia della reperibilità dello studio a copertura dei servizi anche nei cosiddetti periodi feriali - per tutta la durata contrattuale.

**Art.3 - Durata** - Il contratto ha durata di 3 anni dalla stipula, ovvero durata inferiore in caso di raggiungimento di un importo per onorari e spese imponibili di euro 35.000,00 al netto di cassa previdenziale e IVA.

**Art.4 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.**

Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

**Art.5 - Compensi** - Per le prestazioni oggetto del presente contratto verrà corrisposto al Professionista il compenso indicato in fattura secondo i seguenti prezzi negoziati per ciascun grado di giudizio:

TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO	COMPENSO per ogni singolo grado di giudizio
<b>AREA ANAGRAFICA (Registro Imprese - Rea - Altri Registri, Elenchi, Albi o Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio):</b>	
giudizi innanzi al Tribunale ordinario per risarcimento del danno conseguente a provvedimenti contestati dal ricorrente	€ 2.500,00
ricorsi al TAR contro provvedimenti amministrativi di diniego adottati dal Dirigente dell'area anagrafica	€ 3.000,00
giudizi innanzi al Giudice di Pace in materia di diritto annuale	€ 670,00
ricorsi ex art. 700 cpc innanzi al Tribunale per provvedimenti dell'area	€ 2.000,00
ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per provvedimenti dell'area	€ 2.626,00
<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE:</b>	
giudizi di opposizione innanzi al Tribunale promossi avverso le ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981	€ 1.500,00
<b>PROTESTI:</b>	
ricorsi ex art 700 cpc innanzi al Tribunale	€ 2.000,00

Le spese di soccombenza liquidate dal Giudice in favore della Camera, quale Parte vittoriosa nel giudizio, sono riversate al Professionista, oltre al compenso negoziato per la gestione della lite,

solo a seguito dell'effettivo recupero delle stesse dalla Parte soccombente e per l'importo equivalente. In caso di mancato tempestivo pagamento spontaneo della Parte soccombente, il Professionista svolgerà senza ulteriori oneri per la Camera gli adempimenti preliminari al recupero coattivo, quali, a mero titolo esemplificativo, una o più richieste scritte di pagamento, accordi per la rateizzazione etc. Nel caso in cui la vertenza si concluda con una transazione con rinuncia al procedimento giudiziario, il compenso dovuto al Professionista equivarrà o al compenso negoziato per la causa fino a sentenza, ovvero nel minore importo calcolato dal Professionista, in base alla fase processuale in cui si trova il procedimento. Per tutto quanto non compreso nei servizi legali di cui al precedente punto 2) il compenso sarà determinato di volta in volta, sulla base della complessità della fattispecie.

Il pagamento di ogni singola fattura, su cui dovrà essere riportato il n. CIG assegnato, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 comma 2 lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario

sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dal Professionista.

**Art.6 - Imposte e registrazione** - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula, dietro versamento della quota spettante al Professionista. In caso di mancato rimborso da parte del Professionista, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

**Art.7 - Dati personali** - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di

Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;

- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;

- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, il Professionista potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

**Art.8 - Obblighi di riservatezza** - Il professionista considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui

venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

**Art.9 - Codice di comportamento** - Il Professionista con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte del Professionista dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

**Art.10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)**

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte



(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

**Art.11 - Penali** - Nel caso di inadempienza dei servizi richiesti o insufficienza del servizio (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate), è facoltà della Camera applicare a carico del Professionista penali pecuniarie in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo ai sensi dell'113-bis del codice appalti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma verranno contestati al professionista dalla Camera per iscritto. Il Professionista dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Camera nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Camera ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Professionista le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

**Art.12 - Clausola risolutiva espressa**

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Professionista per l'abilitazione al Mercato Elettronico/Sintel o per la partecipazione alla specifica procedura di selezione, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- d) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto

salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto la Camera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento;

f) violazione dell'art. 8 (violazione dovere riservatezza).

**Art.13 - Recesso** - La Camera ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Professionista contraente, nei casi di:

a) giusta causa. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Camera, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Professionista contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Camera.

In caso di recesso si applica quanto previsto

all'art. 109 "Recesso" del D. Lgs. n. 50/2016.

b) La Camera potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Professionista contraente per iscritto, purché tenga indenne il Professionista delle prestazioni rese.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Professionista contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del contratto.

**Art.14 - Controversie** - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA  
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)

IL PROFESSIONISTA

(Avv. Domenico Bezzi)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si  
approva specificamente:

art. 12 - Clausola risolutiva espressa

art. 13 - Recesso

art. 14 - Controversie

IL PROFESSIONISTA

(Avv. Domenico Bezzi)

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)